

Il Ministero della salute, con la circolare n. 15127/2021, ha fornito importanti indicazioni in merito alle procedure da seguire ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori dopo l'assenza per malattia COVID-19.

La circolare prevede 5 fattispecie, collegate allo stato di salute del dipendente, in riferimento alle quali derivano differenti adempimenti che l'azienda deve seguire per permettere, dal punto di vista sanitario, un rientro sicuro del lavoratore colpito dal coronavirus.

La circolare del Ministero della salute n. 15127/2021

La diffusione del COVID-19 su tutto il territorio italiano e la sempre più crescente conoscenza dei meccanismi di azione del virus hanno comportato, in parallelo, continue modifiche ai protocolli sanitari da applicare negli ambienti di lavoro, al fine di contrastare e contenere la diffusione di tale evento pandemico tra i lavoratori presenti in azienda.

In ordine di tempo, l'ultimo protocollo di aggiornamento di tali misure è stato sottoscritto dai Ministeri competenti in materia e dalle parti sociali in data 6 aprile 2021, documento che aggiorna e rinnova i precedenti accordi alla luce del D.P.C.M. 2 marzo 2021.

In merito alle procedure da seguire per la riammissione dei lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il protocollo rimanda la regolamentazione di tale aspetto alla normativa vigente, che, ad oggi, è disciplinata dalla circolare n. 15127/2021 del Ministero della salute.

Unica precisazione fornita in merito dal protocollo del 6 aprile 2021, che peraltro ritroveremo nell'analisi della circolare sopra richiamata, prevede la possibilità per lavoratori positivi oltre il 21 giorni (c.d. lavoratori positivi a lungo termine) di rientrare al lavoro solo in caso della negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal Ssn.

La circolare del Ministero della salute n. 15127/2021 elenca 5 condizioni in cui potrebbe trovarsi il lavoratore colpito da coronavirus, in riferimento alle quali sono fornite alle aziende le procedure da seguire per riammettere il dipendente al lavoro e indicati gli obblighi di certificazione che lo stesso deve produrre al datore di lavoro al fine del rientro al lavoro; le fattispecie previste, legate allo stato di salute *post* COVID, sono le seguenti:

- a) lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero;
- b) lavoratori positivi sintomatici;
- c) lavoratori positivi asintomatici;
- d) lavoratori positivi a lungo termine;
- e) lavoratore contatto stretto asintomatico.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

La prima fattispecie riguarda i lavoratori che a seguito del manifestarsi del COVID-19:

- abbiano subito la conseguenza più seria dell'infezione da coronavirus, ovvero una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, tale da compromettere parte della funzione polmonare e costringere tali soggetti a sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria;
- siano stati ricoverati in terapia intensiva, con la possibilità di accusare, nel corso del tempo, disturbi di salute rilevanti, che necessitano particolare attenzione durante il reinserimento lavorativo.

Al fine di verificare l'idoneità alla mansione e di valutare l'eventuale impatto negativo dell'infezione sulla salute di tali lavoratori e i relativi profili specifici di rischio, il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione per quei lavoratori contagiati, dovrà effettuare la visita medica di controllo prevista dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008 e sue modificazioni e integrazioni, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia da COVID-19.

Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, e che presentano sintomi di malattia diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un *test* molecolare con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi; la circolare specifica che nel periodo minimo di 10 giorni sono calcolati anche i 3 giorni senza sintomi, mentre la giornata nella quale viene svolto il *test* che ne accerti la guarigione non è compresa in tale intervallo temporale.

Il Ministero della salute specifica che non rientrano tra i sintomi, al fine della decorrenza dei 10 giorni di isolamento, l'anosmia e l'ageusia/disgeusia, in quanto possono avere una prolungata persistenza nel tempo, anche dopo la guarigione.

Il lavoratore ha obbligo di inviare in modalità telematica al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove presente, il certificato di avvenuta negativizzazione.

Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un *test* molecolare con risultato negativo (10 giorni + *test*).

Nel caso di certificazione della guarigione con tampone negativo, tali lavoratori, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non hanno obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio, in quanto non sono considerati alla stregua di contatti stretti.

In riferimento alla situazione sopra richiamata, i soggetti positivi asintomatici non sono tenuti a rispettare la quarantena, in quanto, oltre che essere negativi al COVID-19, hanno sviluppato gli anticorpi del virus e, pertanto, dal punto di vista sanitario, non rappresentano un pericolo per i soggetti con cui vengono a contatto.

I lavoratori interessati dalla fattispecie in esame, come previsto per il punto precedente, hanno l'obbligo di inviare in modalità telematica al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato, il certificato di avvenuta negativizzazione.

Lavoratori positivi a lungo termine

Il rientro al lavoro di lavoratori positivi al COVID-19 a lungo termine rappresenta senza dubbio l'aspetto di più delicata gestione. La circolare del Ministero della salute n. 32850/2020 aveva stabilito che, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, i soggetti positivi al *test* molecolare per SARS-CoV-2 potevano interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; tale generica indicazione aveva provocato forti dubbi e perplessità in merito alla possibile estensione di quanto previsto dalla circolare ministeriale anche in tema di riammissione dei lavoratori in azienda.

Il Ministero della salute, con la circolare n. 15127/2021, risolve la questione e stabilisce che il rientro in servizio dei lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno è possibile solo a seguito di un tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato presso una struttura autorizzata o accreditata dal Ssn; la riammissione del lavoro, pertanto, non deve essere preceduta dalla visita di controllo del medico competente.

Anche in riferimento a tale fattispecie, il lavoratore deve trasmettere, anche in modalità telematica, copia del *test* al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo intercorrente tra la fine dell'isolamento e il rilascio del tampone negativo, nell'ipotesi in cui il dipendente non possa svolgere l'attività in lavoro agile o smart working, precisa il Ministero, dovrà essere coperto da apposito certificato di malattia rilasciato dal medico curante.

Lavoratori contatto stretto asintomatico

Qualora si verifichi il contatto stretto con un caso positivo, il lavoratore deve informare il proprio medico curante, che rilascia certificazione medica di malattia; in analogia con la fattispecie precedente, nell'ipotesi in cui il lavoratore possa svolgere la propria prestazione in modalità lavoro agile, non vi è obbligo da parte del medico curante di rilascio di tale certificazione.

La posizione ministeriale conferma quanto affermato dal messaggio Inps n. 3653/2020, il quale prevede che, nel caso in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, in quanto soggetto fragile, continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di

lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, non sia possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia; solo in caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale.

Al fine della riammissione in servizio il lavoratore dovrà:

- volgere una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo;
- sottoporsi successivamente a un tampone molecolare o antigenico con esito negativo; tale referto è trasmesso dal Dipartimento di sanità pubblica o dal laboratorio dove il *test* è stato effettuato al lavoratore, che deve informare il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

MINISTERO DELLA SALUTE, CIRCOLARE N. 15127/2021

Stato di salute del lavoratore	Adempimenti obbligatori al fine del rientro in azienda del lavoratore
a) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero	Visita medica di controllo da parte del medico del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione
b) Lavoratori positivi sintomatici	Periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un <i>test</i> molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi
c) Lavoratori positivi asintomatici	Periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un <i>test</i> molecolare con esito negativo
d) Lavoratori positivi a lungo termine (oltre il 21° giorno)	Esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario
e) Lavoratore contatto stretto asintomatico	Quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo accompagnato da esito negativo del tampone molecolare o antigenico